

DIRITTI SOCIALI

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910

postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno III - n. 3 - Giugno 2017



Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo dirittisociali@cia.it e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la **sigla automobilistica della tua Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

Letture...puoi dedicarci due minuti del tuo tempo???

Dicci quanto ti piace Diritti Sociali

Adesso siamo noi a chiederti una cosa: quanto ti "piace" *Diritti Sociali*? Dedicaci due minuti del tuo tempo per esprimere il tuo gradimento o meno. Una mail, una lettera, un messaggio su facebook, quello che preferisci. Facci sapere se e cosa gradisci del giornale, cosa non ti piace, cosa ti aspetti...

Pensieri in libertà!

Grazie, la redazione.

Flessibilità in uscita A che punto siamo?

Dopo la famigerata Riforma Fornero, il tema "pensione" è molto sentito sia dai lavoratori che dagli addetti ai lavori. A fine settembre dello scorso anno Governo e sindacati hanno concordato un percorso molto interessante volto a favorire la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Il Governo poi con la legge di bilancio 2017, ha dato attuazione ad alcune di queste proposte. Stiamo parlando dell'Anticipo Pensionistico nelle sue forme volontaria e social e dei lavoratori precoci. Per l'APE volontaria al momento di andare in stampa non si hanno ancora indicazioni precise circa la sua attuazione, per cui si rimanda a quanto già scritto in merito sui numeri precedenti di Diritti Sociali ed agli articoli riportati all'interno di questo numero. Discorso diverso meritano l'APE social ed i lavoratori precoci, i cui provvedimenti attuativi, appena pubblicati in Gazzetta ufficiale forniscono un quadro definito. Anche

per queste due forme di pensionamento il lettore potrà trovare all'interno del giornale alcuni articoli di interesse. Attenzione però: a meno di sorprese dell'ultimo minuto, chi rispetta i requisiti previsti già nel 2017, deve presentare la richiesta per l'APE social non prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti attuativi e non oltre il 15 luglio! Chi raggiunge i requisiti nel 2018 dovrà invece presentarla entro il 31 marzo dello stesso anno. Una corsa alla pensione (forse!); le risorse sono limitate e l'Inps si è già apprestato a ribadire che verranno accolte le domande in relazione alla minore distanza dalla pensione di vecchiaia. Finite le risorse, le domande non verranno più accolte. Il Patronato INAC offre gratuitamente agli interessati la consulenza e l'assistenza per la valutazione di convenienza e per la redazione e presentazione della domanda.

Romolo Esposito

Dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili

Percepisci un'indennità legata alla condizione di invalido civile???

Ricordati di presentare la dichiarazione di responsabilità?

E' un'adempimento che devi fare ogni anno!!!

Recati al CAF Cia, il servizio è gratuito.

Pensionati e modello RED

La dichiarazione dei redditi non sempre basta!

I pensionati devono inviare annualmente all'Inps il modello RED tramite il quale certificano i redditi influenti per l'erogazione di somme accessorie alle pensioni (maggiorazioni sociali, assegni familiari, ecc.) o per il diritto alle pensioni stesse. Da qualche anno gran parte dei redditi vengono recuperati automaticamente dall'Inps tramite la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali (modello 730 o modello Unico). Talvolta però, a seconda della natura delle somme accessorie percepite, la dichiarazione dei redditi non è sufficiente, da qui la necessità di presentare il modello RED. Fino allo scorso anno i pensionati che rivolgono al CAF Cia per la presentazione della dichiarazione dei

redditi fiscali, potevano contare su una verifica preventiva: se i redditi dichiarati al fisco erano quelli pretesi dall'Inps bene, altrimenti venivano sollecitati a presentare anche il RED. Quest'anno però, per ragioni tecniche dell'Istituto previdenziale, i redditi richiesti ci sono stati consegnati a fine campagna 730, pertanto non è stato possibile intervenire nella stessa occasione. Se l'Inps non invierà una comunicazione in merito ai pensionati, provvederemo noi a chiamare coloro che si sono rivolti al CAF Cia per la redazione della dichiarazione dei redditi fiscali.

Per il tuo modello RED, rivolgiti al CAF Cia o al Patronato INAC, il servizio è gratuito! MB

PATRONATI: QUALE FUTURO?

Il patronato resta un baluardo insostituibile nella difesa dei Diritti Sociali e poche mele marce non rappresentano e non possono compromettere la qualità del nostro lavoro.

La burocrazia è un boccone indigesto da mandar giù e nonostante la digitalizzazione, il Pin, lo Spid ecc., il Patronato resta l'unico strumento professionale e gratuito per far fronte a tale pesantezza. La burocrazia però non lascia indenni neanche i patronati e questo genera comportamenti al limite della correttezza, che gettano un'ombra sulla correttezza e sulla professionalità degli operatori, sulla trasparenza del rapporto con il cittadino e sul rispetto delle norme. Almeno così potrebbe sembrare se il lettore ha visto i servizi trasmessi dal TG satirico di Mediaset "Striscia la notizia". Nel primo servizio si vedono alcuni operatori di un patronato forzare la mano sulla possibilità (comunque legittima), di ricevere contributi economici volontari, tanto da farli apparire come un obbligo, addirittura con cifre minime. Nel secondo servizio, un altro patronato chiede un contributo al cittadino di € 24 per la redazione di una pratica, per il quale rilascia la fattura. I due servizi mettono tutto ciò in contraddizione con la logica

che i patronati sono finanziati dai lavoratori attraverso uno specifico Fondo: tutto quello che fanno per i cittadini deve essere gratuito. Tutto vero? Non completamente! Ciò che fino al 2015 era un pilastro inamovibile, è stato infatti violato dalle ultime leggi di Bilancio: con due interventi legislativi il Parlamento ha disposto un rilevante taglio ai finanziamenti, togliendo ai patronati circa 50milioni di euro su poco più di 400 complessivi, ponendoli quindi in enormi difficoltà economiche. Nei patronati lavorano circa 12mila addetti sparsi in migliaia di uffici sul territorio, spesso proprio dove la Pubblica Amministrazione non arriva. Il danno causato dai tagli è evidente. Per rimediare, il Parlamento ha messo una pezza che è peggio del buco! Dal 2015 il cittadino potrebbe essere chiamato a versare "un contributo" fino a € 24, per una serie di pratiche minori, non già "compensate" dal Fondo. E qui interviene, efficiente come non mai, la burocrazia: per incassare i € 24 occorre una convenzione con il Ministero del lavoro ed il patronato che chiede questa convenzione deve rinunciare ad una quota del Fondo! Ma che compensazione è, se per averla occorre rinunciare a qualcos'altro?! E quale trattamento fiscale deve essere riservato a queste eventuali "nuove" entrate? Nell'incertezza ed in attesa che la nebbia di diradi, nascono

purtroppo comportamenti "fai da te", vedi il primo servizio di Striscia la notizia, ingiustificabili, pur se nel tentativo di sopperire alle difficoltà economiche. In altri casi (il secondo servizio), perfettamente legali anche se non compresi ed accettati dai cittadini, perché estemporanei ed attuati solo da qualche patronato e senza un'adeguata informazione. Non basta un servizio televisivo a fare chiarezza, così come non bastano i comportamenti sbagliati di qualcuno per infangare l'immagine di chi, come i patronati, da 70 anni tutelano e difendono i cittadini ed i loro diritti. Serve chiarezza ed è questo che chiediamo con fermezza alle istituzioni ed alla politica.

L'Inac, insieme agli altri patronati, in particolare quelli espressione delle organizzazioni del lavoro autonomo, sta promuovendo incontri ed avanzando proposte di modifiche legislative tese a semplificare. Sappiamo che il problema di oggi non è presentare un'istanza, bensì verificare che la burocrazia non la ingoi per poi restituire risultati parziali e viziati da errori e per questo ci saremo ancora, disponibili a tutte le innovazioni normative ma decisi a non consentire che in nome della "purezza", si distrugga un sistema che è "garanzia di accesso ai Diritti per tutti voi!"

Corrado Franci,
Direttore generale Inac



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



La "quattordicesima" amplia i beneficiari

A luglio verrà erogata la somma aggiuntiva introdotta nel 2007

Non risolve certamente i problemi dei pensionati che "non arrivano alla fine del mese", ma è comunque un intervento importante per i più, che risale, ci fa piacere ricordarlo, ai tempi del Governo Prodi del 2007. Interessa i pensionati con almeno 65 anni di età, ex lavoratori dipendenti e autonomi, fondo clero, ex Inpdap e dei vari fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, anche se titolari di assegno di invalidità, inabilità, superstiti. Unici esclusi i titolari di (soli) assegni o indennità per invalidità civile, pensioni/assegni sociali. Non si tratta di una vera e propria mensilità aggiuntiva, anche se più comunemente viene conosciuta ed appellata come "quattordicesima". Viene erogata d'ufficio dall'Inps nel mese di luglio se già raggiunta l'età sopra detta e se il pensionato ha un'anzianità contributiva minima di 15 anni. Se l'età viene raggiunta nel corso dell'anno, verrà erogata in quota parte ma solo dopo il compimento dell'età. L'erogazione è soggetta anche ad un requisito reddituale che con la legge di bilancio 2017, il Governo ha ampliato, consentendo così ad un numero maggiore di pensionati di percepirla, in toto o in parte. Spetta solo se il pensionato ha un reddito personale inferiore a una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il 2017, € 9.786,86 euro (annui), oppure, compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo: superiore a € 9.786,86 ma non ad €

13.049,15 annui. Oltre tale soglia, l'aumento viene erogato fino a concorrenza del predetto ultimo limite reddituale, incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Per determinare il reddito, si deve fare riferimento al solo reddito individuale: la pensione, i redditi di qualsiasi natura con l'esclusione dei trattamenti di famiglia dell'indennità di accompagnamento, della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto eventuali competenze arretrate, delle pensioni di guerra, delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordomuti. L'importo è variabile in funzione dei contributi posseduti e della soglia di reddito: con un reddito fino ad € 9.786,86, l'importo è pari a € 437 fino a 15 anni di contributi; € 546 fino a 25 anni; € 655 oltre 25 anni. Se il reddito è superiore al predetto limite ma non a € 13.049,15, l'importo è pari a € 336 fino a 15 anni di contributi; € 420 fino a 25 anni; € 504 più di 25 anni. Vengono considerati tutti i contributi, obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto, oltre a quelli che hanno dato diritto ai supplementi (versati dopo la pensione).

Se il pensionato è titolare di più pensioni, la somma aggiuntiva verrà corrisposta solo sulla pensione liquidata con la maggiore anzianità contributiva.

Alfio Tondelli

Richiesta del permesso di soggiorno I nuovi importi per il 2017

Con un recente decreto, il Governo ha emanato i nuovi importi dovuti dai richiedenti il rilascio del permesso di soggiorno. Circa un anno fa, il TAR del Lazio aveva annullato le disposizioni che prevedevano il pagamento di un contributo variabile da un minimo di € 80 ad un massimo di € 200 a secondo della durata del permesso richiesto. Questi gli importi dovuti nel 2017 per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari maggiori di 18 anni:

- € 40 per i permessi da 3 mesi a 1 anno;
- € 50 per i permessi da 1 a 2 anni;
- € 100 per i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno come lavoratori altamente specializzati.

Sono esentati dal versamento del suddetto contributo, i richiedenti il duplicato del titolo di soggiorno,

l'aggiornamento e la conversione dello stesso. Ai suddetti importi vanno sempre comunque aggiunte le ulteriori spese ovvero:

- € 16 per la marca da bollo;
- € 30,46 titolo di contributo per la stampa del permesso di soggiorno elettronico;
- € 30 per l'assicurata a Poste Italiane.

Una circolare ministeriale disciplinerà l'applicazione del decreto e definirà l'iter delle domande in istruttoria. Il Ministero delle Finanze ha comunicato che sono in corso di definizione i rimborsi conseguenti alla sentenza del TAR sopra citata.

Romolo Esposito



Giovani coltivatori diretti e IAP Esonero contributivo 2016 e 2017

Tra le tante disposizioni di interesse per l'agricoltura, la legge di bilancio 2017 ne ha dedicata una in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni di età: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per 3 anni, riduzione del 66% per il quarto anno, del 50% per il quinto. Gli interessati, che non devono aver compiuto 40 anni di età alla data di inizio della nuova attività imprenditoriale agricola, devono iniziarla o averla iniziata nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2017. Se l'azienda è ubicata nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio 2016 ed il 31 dicembre dello stesso anno. Il requisito della nuova iscrizione nella previdenza agricola viene rispettato solo quando il titolare coltivatore diretto o lo IAP non sia già stato iscritto anche presso un'altra realtà aziendale e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività (nuova) per la quale si chiede l'esonero. Viene infatti considerata "nuova realtà imprenditoriale" quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. L'Inps accerterà che il nucleo del coltivatore diretto che richiede l'esonero non sia composto, anche se con ruoli diversi, da soggetti appartenenti ad altro nucleo CD e che l'attività non sia esercitata su fondi di altro nucleo esistente. Sono comunque dovuti il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta ed il contributo Inail, quest'ultimo dovuto solo dai coltivatori diretti, in quanto gli IAP non sono assicurati contro gli

infortuni e le malattie professionali. L'agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote, ad esempio per età minore di 21 anni, ultra 65enni con riferimento ai soli coadiuvanti, verrà applicata l'agevolazione più favorevole per il contribuente. Tra gli altri requisiti, spicca il rispetto dei limiti previsti dai regolamenti europei relativi agli aiuti «de minimis» pari, per il settore agricolo, ad € 15mila nell'arco di tre anni. Il beneficio è concesso su domanda degli interessati. Il **Patronato INAC** è a disposizione per fornire l'assistenza del caso. *Giuliano Testi*

La pensione supplementare

E una prestazione che spetta esclusivamente ai pensionati dell'Inps o dell'ex Inpdap, che hanno contributi versati in altra gestione previdenziale. Gli stessi contributi non devono essere già stati ricongiunti, totalizzati o cumulati per ottenere la pensione principale. Sempre più spesso la vita lavorativa costringe le persone a svolgere attività che prevedono il versamento dei contributi presso casse previdenziali diverse. Le norme in vigore consentono spesso la possibilità di ricongiungere, totalizzare o cumulare i vari spezzoni contributivi al fine di conseguire una pensione unica. In alcuni casi però, è possibile che la pensione principale non comprenda tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni contri-

butive, per cui è necessario valutare se i contributi non considerati dalla stessa pensione, possono dare diritto ad una pensione supplementare. Si può fare l'esempio del dipendente pubblico, pensionato nella gestione ex Inpdap, che ha alcuni anni di contributi versati all'Inps mai ricongiunti. Da questi contributi può scaturire la pensione supplementare. Molto più comune il caso dei pensionati Inps o ex Inpdap che hanno contributi versati alla Gestione separata: anche questi ultimi contributi possono dare diritto alla pensione supplementare. Nel caso inverso, invece, i pensionati della Gestione separata non possono ottenere la pensione supplementare per i contributi versati nelle "gestioni ordinarie" dell'Inps. La pensione

supplementare nella Gestione separata è possibile anche per i pensionati delle Casse professionali. La pensione supplementare spetta al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia ed a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa dipendente. La materia è complessa e per evitare che i contributi versati vadano persi o che non siano valorizzati al meglio sulla pensione, è necessario che il lavoratore con contributi accreditati in più gestioni previdenziali faccia per tempo un'attenta valutazione prima di presentare la domanda di pensione. Il **Patronato INAC** è disponibile per effettuare gratuitamente le verifiche di convenienza e di opportunità necessarie. *CL*

Premio alla nascita Il bonus mamma domani

Con decorrenza dal 1° gennaio di quest'anno, per la nascita o l'adozione di un minore viene corrisposto dall'Inps un "premio" di € 800. La prestazione deve essere richiesta dalla madre o futura madre che si trova, alla data del 1° gennaio, in una delle seguenti situazioni:

- a) compimento del settimo mese di gravidanza;
- b) parto, anche se antecedente al compimento dell'ottavo mese di gestazione;
- c) adozione nazionale o internazionale con sentenza definitiva;
- d) affidamento preadottivo nazionale o internazionale.

Il premio viene erogato in unica soluzione e spetta per ogni figlio nato o adottato. La madre deve essere residente in Italia e possedere la cittadinanza italiana o comunitaria, oppure, deve essere in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata o della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. Se

in possesso dello status di rifugiato politico, è equiparata alla cittadina italiana. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno dalla nascita del minore. Alla domanda deve essere allegato il certificato sanitario rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale attestante la data presunta del parto ed il modello SR163 debitamente compilato se si richiede l'accredito del premio sul conto corrente. Se è stata già presentata la domanda di maternità al compimento del settimo mese di gravidanza non è necessario presentare altra domanda alla nascita, a meno che non si tratti di parto plurimo (in questo caso dovrà essere presentata la domanda per l'inserimento dei dati di tutti i minori). La domanda può



essere presentata anche se, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1° gennaio, la gravidanza si è interrotta. In questo caso alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'interruzione. Il certificato di gravidanza, obbligatorio per le domande presentate al compimento del settimo mese, può essere trasmesso all'Inps con diverse modalità: in busta chiusa direttamente allo sportello Inps, tramite raccomandata postale oppure, quando sarà disponibile la procedura, tramite la comunicazione all'Inps del numero di protocollo telematico del certificato inoltrato dal medico dell'SSN o convenzionato ASL. Se la domanda viene inviata dopo la nascita del figlio, è sufficiente autocertificare il codice fiscale del minore. *CL*

In pensione con la Naspi

La neutralizzazione delle retribuzioni

Sempre più spesso accade che i lavoratori arrivano al pensionamento dopo aver fruito di un periodo di disoccupazione Naspi. Durante la Naspi vengono accreditati dei contributi "figurativi", utili per ottenere la pensione di vecchiaia ed anticipata. In alcuni casi però, gli stessi contributi potrebbero essere penalizzanti per l'importo della stessa pensione. Per la determinazione dell'importo della pensione la retribuzione Naspi viene attribuita in base alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi quattro anni di lavoro ma fino al limite massimo di € 1.820 mensili, rivalutabili anno per anno. Se quest'ultimo importo è inferiore alle retribuzioni pensionabili effettivamente percepite nel medesimo periodo, l'importo della pensione risulta penalizzato. Per salvaguardare i lavoratori da questo rischio,

la norma consente di escludere le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per Naspi, qualora, una volta rivalutate, risultino inferiori a quelle effettivamente percepite. Ricordiamo che l'esclusione delle retribuzioni in commento, riguarda solo l'importo della pensione, mentre per il diritto alla stessa i periodi di Naspi restano utili a tutti gli effetti. L'esclusione (neutralizzazione) delle retribuzioni penalizzanti dovrebbe essere effettuata d'ufficio dall'Inps al momento del calcolo della pensione. Considerata la delicatezza dell'argomento, non possiamo che consigliare gli interessati ad effettuare tramite i nostri consulenti, una valutazione preventiva al fine di poter verificare la correttezza dell'importo della pensione liquidata. Il servizio fornito dal **Patronato INAC** è gratuito. *CL*

L'età pensionabile nel 2017

La domanda APE 2017 scade il 15 luglio!

Nel corso dell'ultimo decennio i requisiti per andare in pensione sono stati più volte cambiati, con requisiti diversi tra uomo e donna, tra lavorare del pubblico impiego e del privato, tra tipologie di lavoro svolto. Nel 2017 per ottenere la pensione di vecchiaia il lavoratore uomo e la donna del pubblico impiego, devono avere non meno di 66 anni e 7 mesi di età ed almeno



20 anni di contributi accreditati (ne bastano 15 per alcune casistiche). 65 anni e 7 mesi di età sono richiesti per le donne del settore privato, mentre per le autonome l'età minima passa a 66 anni ed 1 mese. Esistono alcune tipologie di lavoro svolto o condizioni del lavoratore, che rendono più facile ottenere la pensione di vecchiaia:

- titolari di un'invalidità non inferiore all'80%;
- lavoratori usuranti;
- addetti al comparto difesa e sicurezza;
- personale viaggiante;
- donne che scelgono la pensione con il calcolo contributivo;
- dipendenti del settore privato che hanno raggiunto determinati requisiti entro il 2012;
- alcune categorie di lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori marittimi;
- sportivi professionisti;
- personale del fondo volo.

Per ottenere la pensione senza dover rispettare il requisito dell'età minima, il lavoratore deve poter vantare 42 anni e 10 mesi di contributi se uomo, 41 anni e 10 mesi se donna. Da quest'anno il legislatore ha introdotto nuove possibilità di pensionamento, tra i

quali il più noto è l'Anticipo **PE**nensionistico: i lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età ed hanno almeno 30 anni di contributi potranno andare in pensione "autofinanziandosi" l'anticipo, che non può essere comunque superiore a 3 anni e 7 mesi. Per i lavoratori impegnati in attività gravose, gli anni di contributi necessari sono 36, ma in compenso non dovranno restituire alcuna quota di anticipo potendo beneficiare dell'Anticipo **PE**nensionistico in versione "Social". In quest'ultimo caso l'anticipazione pensionistica è a carico della collettività. Altra agevolazione per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno almeno 12 mesi di lavoro effettivo accreditato prima del compimento del 19° anno di età: a prescindere dall'età anagrafica possono andare in pensione con "solo" 41 anni di contributi. *DZ*

Pensione contributiva di vecchiaia ed anticipata

Il nuovo sistema di calcolo, così detto contributivo, si affianca, fino a sostituirlo, al sistema retributivo o misto esistente sino a tutto il 2011. Di fatto la pensione di vecchiaia con il sistema contributivo può essere richiesta dal lavoratore che ha iniziato a lavorare dal 1996. Per poter ottenere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, il lavoratore deve vantare almeno 20 anni di contributi complessivi tra effettivi e

figurativi oltre che ottenere una pensione di importo non inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, per il 2017 circa € 670. Quest'ultimo requisito risulterà il più difficile da rispettare, da qui la posticipazione della pensione di vecchiaia al compimento del 70° anno di età, oltre agli adeguamenti dell'aspettativa di vita. Il lavoratore "opost 1996" potrà richiedere la pensione anticipata contributiva percorrendo due

strade: l'aver raggiunto un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, oppure aver accumulato 20 anni di contributi effettivi. L'importo della prima rata di pensione non dovrà essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, per il 2017 pari ad €1.255 e contestualmente dovrà aver anche compiuto 63 anni e 7 mesi di età. *DZ*

Età pensionabile

Si può continuare a lavorare?

A chi vuol andare in pensione e non riesce a farlo può sembrare un paradosso, ma molti lavoratori che potrebbero andare in pensione vogliono continuare a lavorare. Tante le ragioni, tra le quali certamente spicca quella di dover più che voler continuare a lavorare nonostante il rispetto dei requisiti pensionistici, per poter ottenere una pensione di importo dignitoso. Dal 2012, con la famigerata legge Fornero, al lavoratore è consentito proseguire nel rapporto di lavoro una volta raggiunta l'età pensionabile, fino al compimento del 70° anno di età. Questa possibilità varia a seconda del settore di impiego del lavoratore. Per il settore privato la Cassazione ha stabilito che la prosecuzione del rapporto di lavoro è possibile solo nel caso in cui il lavoratore ed il suo datore hanno raggiunto un accordo in tal senso, anche oltre i limiti previsti dalla normativa di settore. Ciò significa che fino al compimento dell'età per la pensione di vec-

chiaia, il lavoratore è protetto dal licenziamento illegittimo. A fronte di tutto questo, il lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata prima dell'età per la pensione di vecchiaia, può comunque continuare a lavorare. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione invece, la legge Fornero non prevede deroghe: il limite di permanenza al lavoro si estende dai 65 anni a 66 anni e 7 mesi solo per consentire di acquisire la pensione di vecchiaia, ma non per arrivare a 70 anni, che in via eccezionale possono essere raggiunti solo da coloro che non hanno accreditati 20 anni di contributi. Il pensionamento d'ufficio al compimento del 70° anno di età, può essere esercitato solo dai magistrati, dagli avvocati, dai professori universitari e dai procuratori dello Stato, in quanto nei loro confronti il limite di permanenza in servizio (65 anni) aumenta di ulteriori 5 anni. *DZ*

Reddito di Inclusione

Il Rel al via dal prossimo anno

Dal prossimo anno il **Reddito di Inclusione** riassumerà in se alcune misure di intervento di contrasto alla povertà: Asdi, il sostegno contro la disoccupazione in favore di chi ha più di 55 anni di età, il sostegno per l'inclusione attiva, la Carta Acquisti ordinaria erogata ai nuclei familiari con presenza di minori. Queste le principali novità del decreto legislativo deliberato dal Governo e trasmesso alle Commissioni parlamentari per le osservazioni. L'intervento interesserà quasi due milioni di persone e sarà articolato su dodici mesi, con un importo minimo di circa € 190 mensili, fino a raggiungere circa € 485 se la famiglia ha più componenti. Il periodo massimo di erogazione è di 18 mesi, con possibilità di

unico rinnovo trascorsi 6 mesi dalla fine del periodo di prima concessione. Verrà erogato ai nuclei familiari con Isee non superiore a € 6mila e la componente reddituale della stessa Isee (l'ISR) non superiore a €3mila. Quale requisito aggiuntivo, il nucleo familiare deve avere alternativamente: figli minori, persone con disabilità, donne in stato di gravidanza accertata, almeno un disoccupato di età superiore a 55 anni. Il **Reddito di Inclusione** è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative ma non con l'indennità di disoccupazione. Sono previsti particolari limiti per quanto riguarda il possesso di veicoli e motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti la richiesta. *Alfio Tondelli*

Pensionamenti anticipati

Al via le domande per l'APE Social e quarantunisti

Sono stati finalmente pubblicati i primi decreti attuativi attesi dai lavoratori prossimi alla pensione. I lavoratori che vogliono richiedere l'Anticipo Pensionistico in versione "social" ed i lavoratori precoci possono presentare le domande. I tempi sono strettissimi: salvo sorprese dell'ultimo momento infatti, devono essere presentate telematicamente all'Inps **entro il 15 luglio**. Gli interessati possono recarsi al **Patronato INAC** per predisporre ed inviare le domande all'Istituto previdenziale.

Quattro le categorie di beneficiari dell'APE social: disoccupati licenziati e sprovvisti di indennità sostitutive del reddito da almeno tre mesi; invalidi certificati non inferiore al 74%, coloro che assistono il coniuge o parenti entro il primo grado in condizione di disabilità e conviventi; addetti a mansioni gravose o usuranti. Questi lavoratori o ex lavoratori, in aggiunta alle modalità di pensione scaturite con la Riforma Fornero, possono ottenere la pensione se hanno o compiono almeno 63 anni

di età nel periodo primo maggio 2017-31 dicembre 2018. In aggiunta al requisito anagrafico, devono avere 30 anni di contributi, 36 per i soggetti che svolgono mansioni gravose o usuranti da almeno 6 anni continuativi negli ultimi 7. Possono richiedere la pensione anche se hanno almeno 41 anni di contributi a prescindere dall'età, a condizione che almeno 12 mesi di lavoro effettivo siano accreditati prima del compimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori precoci). Sono validi i con-

tributi accreditati in qualunque gestione previdenziale. Il pensionato con l'APE social può continuare a lavorare a condizione che i redditi da lavoro dipendente non superino € 8mila lordi all'anno, mentre se svolge attività di lavoro autonomo il limite annuo è di € 4.800. In caso di superamento dei predetti limiti, l'indennità (non è ancora la pensione) verrà recuperata. La risposta dell'Inps arriverà entro il 15 ottobre. Seconda scadenza al 30 novembre, risorse disponibili permettendo. Infine, il

decreto sull'APE social sembrerebbe lasciare qualche speranza ai soggetti nati tra il 1954 ed il 1955, che nel periodo suddetto potrebbero non raggiungere i requisiti di età previsti. A differenza di quanto sostenuto dall'Inps, infatti, sembrerebbe che l'interessato non per forza deve trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia, ovviamente rispettati gli altri requisiti. Al momento però, la procedura telematica Inps sembrerebbe non consentire l'invio della domanda. *Alfio Tondelli*



FABBRICATI RURALI

IN ARRIVO 800MILA AVVISI BONARI

I proprietari di fabbricati rurali iscritti al catasto terreni quindi non ancora dichiarati al Catasto fabbricati, nei prossimi giorni riceveranno un avviso dell'Agenzia delle entrate con il quale vengono invitati a regolarizzare la posizione catastale degli stessi fabbricati. L'iscrizione al catasto dei fabbricati in luogo di quello dei terreni, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 novembre 2012. I fabbricati che seppure iscritti al catasto fabbricati hanno perso i requi-



siti di ruralità annotati con apposita comunicazione effettuata a cavallo del 2011/2012 o in fase di accatastamento, andava e deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti. I proprietari che aderiranno alla sollecitazione dell'Agenzia, presentando gli atti di aggiornamento catastale, beneficeranno di una cospicua riduzione delle sanzioni: € 172 a fronte di una sanzione piena di importo compreso tra € 1.032 e € 8.264. In caso di inosser-

vanza, l'ex Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio all'iscrizione del fabbricato al catasto fabbricati, rimettendo all'inadempiente gli oneri conseguenti e le sanzioni piene. Attenzione però: alcuni fabbricati, seppure esistenti e magari anche rilevati dall'ex Agenzia del Territorio, non devono essere iscritti al catasto fabbricati (rivolgersi ai nostri uffici per chiarimenti in merito) ma il destinatario dell'avviso è comunque tenuto a comunicare all'Agenzia tale circostanza. E come se non bastasse l'ex Agenzia del Territorio, i Comuni sono "in agguato": la mancata annotazione di "rurale" nella visura catastale del fabbricato iscritto d'ufficio dall'Agenzia, farà scattare anche gli accertamenti Imu e Tasi. **MB**

Locazioni brevi

E' sempre conveniente la cedolare secca ?

Dal primo giugno 2017 è scattata la nuova tassazione delle locazioni brevi, definite finalmente in maniera puntuale: contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Pur in presenza di questi servizi accessori, i redditi originati vengono considerati di natura fondiaria. Questi contratti possono essere stipulati solo tra privati, direttamente o tramite intermediari. Per la tassazione, il contribuente può scegliere la cedolare secca con l'aliquota al 21%. Se il contribuente sceglie poi di optare per la tassazione "ordinaria" il versamento al 21% si dovrà intendere a titolo di acconto. L'opzione per la tassazione ordina-

ria potrebbe risultare favorevole quando il proprietario è incapiente, perché ha contemporaneamente, redditi bassi e/o interventi consistenti di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico che già da soli determinano l'azzeramento delle imposte. In questa ipotesi, lo stesso contribuente potrà recuperare a credito/rimborso, la ritenuta versata al 21%. La situazione è complessa e merita la consultazione di personale esperto capace di valutare le conseguenze fiscali prima di assumere decisioni in merito. Il personale CAF Cia è a disposizione per la consulenza e l'assistenza alla redazione della dichiarazione dei redditi. **Giampiero Piccarolo**

UNIONI CIVILI LE CONSEGUENZE FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE

Dal primo gennaio 2016 la detrazione per la ristrutturazione spetta anche ai conviventi di fatto more uxorio del proprietario dell'immobile, anche in assenza del contratto di comodato. L'accertamento della "stabile convivenza" può risultare semplicemente dai registri anagrafici od anche essere semplicemente autocertificato. E' bene ricordare che il recupero della detrazione per la ristrutturazione edilizia si ottiene per i costi sostenuti relativi a tutti gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. Il marito o il convivente more uxorio, potrà pertanto detrarre le spese di ristrutturazione di un immobile in proprietà della moglie o della convivente incapiente. Non potrà invece beneficiare della detrazione se l'immobile viene concesso in uso ai figli, oppure locato. **Giampiero Piccarolo**

ISEE

TROVATO L'ACCORDO (A SCADENZA) CON I CAF

Prova di forza o di buon senso? La forza non l'avevano certamente i Caf, stretti tra le richieste dei contribuenti ed il "ricatto" (notate le virgolette?) del Ministero del lavoro, del Ministero dell'Economia e dell'Inps. Il buon senso ed un po' di coraggio (finalmente!) certamente sì! Dopo anni di lavoro evidentemente sottopagato, la svolta, almeno questo è l'auspicio, proprio a ridosso dell'ultimatum: o rivediamo l'accordo economico o dal 15 maggio i Caf non rilasceranno più le certificazioni Isee! Lo Stato, inteso nella sua più ampia articolazione, lega sempre più spesso gli interventi di aiuto alle categorie più deboli in funzione delle risultanze Isee, rimandando gli interessati ai Caf. Il servizio deve essere gratuito

per il richiedente, ma con cosa si sostengono le spese dei Caf? La miseria erogata fino ad oggi non basta certamente. Comunque, è prevalso il buon senso (dei Caf) ed il servizio non è stato sospeso! L'Inps si è dichiarato disponibile ad aumentare il fondo con cui vengono compensati i Caf per l'attività Isee. I Caf si sono dichiarati disponibili ad accettare un "compenso" comunque ampiamente inferiore al reale costo sostenuto. Tutto rimandato a settembre, quando con la legge di Bilancio auspichiamo che il legislatore prenda finalmente atto che appoggiarsi su soggetti terzi per svolgere il lavoro che dovrebbe assicurare lo Stato, non può essere a costo zero o quasi. **CT**

Riqualificazione energetica Disciplinata la cessazione del credito

Con un recente provvedimento l'Agenzia delle entrate è intervenuta per disciplinare la cessione del credito derivante dalla detrazione d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici: la cessione del credito corrispondente alla detrazione deve interessare le spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2017/31 dicembre 2018. Il contribuente che ha sostenuto la quota parte delle spese, può cedere al fornitore dei beni e dei servizi utilizzati per la riqualificazione o a soggetti provati, il credito nella misura pari alla detrazione spettante: 70% per gli interventi che in-

teressano l'involucro dell'edificio, 75% se sono finalizzati a migliorare le prestazioni energetiche invernali ed estive dello stesso edificio. La detrazione può operare nel limite di spesa di € 40mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Le comunicazioni all'Agenzia delle entrate devono essere effettuate dall'amministratore del condominio o da un condomino incaricato, il quale, ricevuta la comunicazione di avvenuta cessione del credito, deve inviarla all'Agenzia e riconsegnare al condomino/contribuente/cedente, la ricevuta conseguente. **MB**

Detrazione IVA per efficienza energetica e bonus ristrutturazioni

Il bonus per le abitazioni ad alta efficienza energetica è cumulabile con le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate: la detrazione IVA del 50% per efficienza energetica sarà calcolata sul costo totale dell'abitazione, mentre le detrazioni per ristrutturazioni saranno calcolate sul costo residuo. Ad esempio, per l'acquisto di una casa del valore di € 200mila da adibire ad abitazione principale avremo:

- IVA al 4%, pari ad € 8mila;
- detrazione per efficienza energetica del 50%, pari ad € 4mila.

La detrazione Irpef per la ristrutturazione si applicherà al costo rimanente, pari ad € 204mila. La detrazione, pari al 50%, va calcolata sul 25% del costo residuo = $[(204.000 * 25\% = 51.000 * 50\%)] = € 25.500$. La detrazione IVA del 50% per l'acquisto di abitazioni in classe A o B, prorogata per tutto il 2017, si ap-

plica agli acquisti di abitazioni che rispettano le seguenti condizioni:

- l'acquirente è un privato;
- l'abitazione è acquistata dal costruttore;
- l'immobile rientra nella classe energetica A o B ed è adibito ad uso residenziale.

Il bonus si applica anche alle abitazioni oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione edilizia, alle seconde case, alle abitazioni di lusso ed alle pertinenze acquistate contestualmente all'abitazione, a condizione che il vincolo pertinenziale risulti dall'atto di compravendita. Per usufruire della detrazione IVA, è necessario indicarla nella dichiarazione dei redditi. L'importo dovrà essere ripartito in 10 rate annuali di pari importo. **Giampiero Piccarolo**

AGENZIA DI RISCOSSIONE FISCALE (EX EQUITALIA)

IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI
SULLA ROTTAMAZIONE

Rottamazione delle cartelle seconda tappa. Nei prossimi giorni i contribuenti che hanno richiesto ad Equitalia la rottamazione delle cartelle di pagamento dovrebbero ricevere la comunicazione con cui la nuova Agenzia di riscossione (cambia il nome ma non la sostanza) comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. La comunicazione verrà inviata con raccomandata postale a meno che il contribuente non abbia indicato nella richiesta un indirizzo PEC. Nella comunicazione verranno indicati anche i motivi dell'eventuale diniego, totale o parziale, in funzione di somme non rottamabili. Verranno allegati anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata dal contribuente, da una ad un massimo di 5 rate, oltre al mo-



dello necessario per l'addebito su conto corrente. La stessa comunicazione è presente nell'area riservata del sito dell'ex agenzia della riscossione, in modo tale che se la consegna postale non dovesse andare a buon fine, il contribuente ha comunque la possibilità di prendere visione di quanto necessario per confermare, pagando, la richiesta di definizione dei debiti a ruolo. Il pagamento può avvenire anche con addebito su conto corrente ma in questo caso è necessario che l'interessato si attivi nei confronti della propria banca non meno di 20 giorni prima della scadenza della rata. Il tardivo o omesso pagamento della prima rata determina la decadenza della richiesta di rottamazione e l'automatico ripristino, se già richiesto, della rateizzazione precedentemente vigente. Se il tardivo od omesso pagamento dovesse interessare le altre rate della rottamazione, decadono anche le rateizzazioni precedentemente accordate. **Alfio Tondelli**



ASeS sostiene i piccoli agricoltori del sud del mondo. Fallo anche tu con il tuo 5x1000.

90026450271



Collaborazione Agenzia entrate - contribuenti

Nuove disposizioni per favore la compliance

Continua l'azione di "persuasione" dell'Agenzia nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi. Negli ultimi anni si assistito ad un cambio radicale nella strategia dell'Agenzia delle entrate: non più "aggressione" ma persuasione. Ed è con questo spirito che l'Agenzia invierà, ai contribuenti che hanno dichiarato solo in parte o non hanno dichiarato taluni redditi, per sollecitarli a mettersi in regola, oppure a far presente la loro estraneità ai redditi rilevati. In particolare, l'Agenzia



contatterà quei contribuenti che hanno "dimenticato" di dichiarare:

- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione, imponibili a tassazione ordinaria o con la cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici percepiti in seguito a separazione;
- redditi di partecipazione;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale, professionale e non professionale;

- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- redditi d'impresa, con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive.

Il contribuente che riceve la comunicazione suddetta può riferirsi al **Caf Cia** per richiedere la qualificata assistenza anche se non ha prodotto con lo stesso Caf la sua dichiarazione dei redditi. **MB**

Requisito prima casa

Ammessa la modifica del requisito

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi sul caso dell'agevolazione prima casa: è possibile rettificare la motivazione rappresentata nell'atto di acquisto, valida al fine di beneficiare dell'imposta di registro in misura ridotta. Il caso riguarda un contribuente che in fase di acquisto aveva dichiarato che avrebbe svolto l'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile, circostanza che poi non si è realizzata. Sempre che l'Agenzia non abbia già prov-

veduto al recupero dell'imposta non versata, il contribuente può confermare l'agevolazione se si impegna a trasferire la residenza nel Comune, nel termine di 18 mesi dall'acquisto. Lo stesso contribuente deve redigere un atto formalmente e giuridicamente identico a quello originario (atto pubblico) e registrarlo presso lo stesso ufficio dell'Agenzia dove è stato registrato l'originario atto di acquisto. **MB**

IMU E TASI

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CHI PAGA IN RITARDO

Se è stata una dimenticanza o un'impossibilità momentanea, conviene ravvedersi: le sanzioni sono ridotte ed il "dente" è tolto. Il 16 giugno è scaduto il termine per versare l'Imu e la Tasi nelle misure ordinarie. Pagare dopo costa un po' di più ma con le recenti e numerose rivisitazioni delle sanzioni ridotte, nulla di paragonabile rispetto a quanto verrebbe liquidato dai comuni: sanzione del 30% dell'importo dovuto oltre interessi. Entro 14 giorni dalla scadenza è possibile usufruire del "ravvedimento sprint", con aggravio dello 0,1% giornaliero, oltre agli interessi sull'importo dovuto. Dal

quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, il ravvedimento "breve" consente al contribuente di versare l'imposta con l'aggravio dell'1,5% di sanzione oltre interessi. La misura del ravvedimento passa all'1,67% dopo il trentesimo giorno ed entro il novantesimo ed entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione nell'anno successivo (30 giugno 2018), il contribuente può comunque effettuare il versamento dell'imposta, dei consueti interessi, applicando una sanzione pari al 3,75% del dovuto. **CT**



IMU e terreni agricoli

Esenzione non soggetta a dichiarazione

Il beneficio dell'esenzione dall'Imu per i terreni agricoli, ancorché non coltivabili, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, non è soggetto alla presentazione della dichiarazione IMU a condizione che gli elementi soggettivi dei soggetti beneficiari dell'agevolazione risultino immutati. Questa la sintesi

del pronunciamento del Ministero dell'economia con una recente risoluzione. Una nuova dichiarazione si renderà quindi necessaria solo nel caso in cui intervengano modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio, perdita o acquisizione delle qualifiche professionali) che hanno dato diritto all'esenzione. **MB**



AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NIENTE DECADENZA IN CASO DI SEPARAZIONE

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito la mantenimento del diritto alle agevolazioni fiscali all'acquisto dell'abitazione principale in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma intende inequivocabil-

mente favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, pertanto, da questo non può certamente derivare la decadenza dell'agevolazione in commento dalla cessione dell'immobile al coniuge in sede di separazione. **Alfio Tondelli**



DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'ACCERTAMENTO DEVE ATTENDERE

IL DECORSO DEI TERMINI

Se il contribuente cede l'immobile per il quale ha beneficiato delle agevolazioni "prima casa" entro cinque anni dall'acquisto, può mantenere il beneficio solo se entro un anno dalla cessione ne acquista un altro da adibire comunque ad abitazione principale. L'Agenzia delle entrate, prima di procedere al recupero delle imposte non ver-

sate, deve attendere la scadenza dell'anno successivo alla cessione, perché solo allo spirare di questo termine e senza che il contribuente abbia effettuato un nuovo acquisto, lo stesso perde, in via definitiva, il diritto all'agevolazione. Questa la sintesi di due recenti sentenze della Corte di Cassazione. **MB**

Erogazioni liberali

Deducibili anche se fatte in contanti

Con una risoluzione dello scorso giugno, l'Agenzia delle entrate consente al contribuente che ha effettuato erogazioni liberali in denaro, di beneficiare della deducibilità ai fini Irpef, a condizione che le stesse risultino da un'ideale attestazione o certificazione. Il pronunciamento in tali termini per tutte le istituzioni religiose, segue una precedente interpretazione contenuta nella circolare 7/2017. Nella citata circolare l'Agenzia ammetteva la deduzione delle erogazioni liberali in contanti effettuate in favore della Tavola valdese e confortate documentalmente, da attestazioni o certificazioni rilasciate

su stampati preintestati e prenumerati. Chiesa cattolica, Unione delle chiese avventiste del settimo giorno, Unione cristiana evangelica battista d'Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione comunità ebraiche in Italia, sono le istituzioni religiose che, secondo le intese sottoscritte con lo Stato, potranno certamente beneficiare, indirettamente, di questa importante apertura del fisco. Rimane qualche dubbio di applicabilità per l'Unione buddhista italiana e per l'Unione induista italiana, firmatarie di intese che prevedono espressamente l'utilizzo di messi di pagamento tracciabili. **MB**



Personale militare

La tutela infortunistica Inail

Estendere anche al personale militare ed al comparto difesa e sicurezza la tutela contro gli infortuni erogata dall'Inail in luogo del riconoscimento della causa di servizio, con la possibilità per il personale di optare per il trattamento assicurativo più favorevole. In aggiunta a questo, una serie di agevolazioni per rendere più facile l'attribuzione dei benefici. E' quanto prevedono i provvedimenti in discussione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Il disegno di legge ha come obiettivo quello di colmare una lacuna

legislativa che non prevede la tutela assicurativa dell'Inail per il personale del comparto sicurezza, a differenza di quanto accade generalmente per il personale civile del pubblico impiego. Oggi la norma lascia prive di tutela una serie di infermità, patologie o lesioni, che non sono riconducibili alle categorie tabellare ed in conseguenza di ciò, non danno luogo alla pensione privilegiata, all'assegno rinnovabile e dell'equo indennizzo, come previsto nell'ordinamento pubblico.

Lucia Ciccaglione

Pensioni scuola dal 1° settembre 2018

Le pensioni del personale scuola con decorrenza 1° settembre 2017 saranno definite sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo dell'iscritto. E' stato realizzato dall'Inps un apposito intervento tecnico, sulla base del quale, per i provvedimenti di pensione del 2017 rispetto al flusso MIUR, accoglierà e alimenterà sulla Nuova Posizione Assicurativa i dati relativi ai riscatti, computi, ricongiunzione, servizio militare. Per la liquidazione della pensione si utilizzeranno i dati giuridici ed economici presenti sul

conto assicurativo, alimentato dalle denunce mensili. E' opportuno che l'interessato verifichi in anticipo la posizione assicurativa e presenti entro gennaio 2018 la domanda di dimissioni sul sito del Ministero. Presso il **Patronato INAC** gli interessati possono trovare la professionalità e la consulenza gratuita per la verifica e la ricostruzione della posizione assicurativa, per l'invio delle dimissioni on line e per la presentazione della domanda di pensione. Lucia Ciccaglione

Più tutela ai liberi professionisti

Maggiori tutele per i liberi professionisti. Nasce lo sportello per il lavoro autonomo presso il Centro per l'impiego, uno strumento che raccoglie le domande e le offerte di lavoro da parte di lavoratori autonomi e professionisti che ne faranno richiesta. Lo sportello darà indicazioni per l'accesso al credito ed alla partecipazione ad appalti ed accesso ai fondi europei. Lo sportello potrà nascere anche tramite la stipula di convenzioni gratuite con gli ordini professionali e le associazioni dei professionisti. Altra importante novità introdotta da un recente decreto, è l'intera deducibilità fino a € 10mila per le spese sostenute per corsi di formazione o aggiornamento professionale, iscrizione a master, congressi e convegni, che si aggiungono alla deducibilità entro € 5mila per le spese sostenute per la certificazione delle competen-

ze e spese per i servizi specialistici di lavoro e politiche attive. Sono interamente deducibili anche i costi per la stipula di assicurazioni contro il mancato pagamento da parte dei clienti. Maggiore tutela anche in caso di maternità, con l'estensione da tre a sei mesi della durata del congedo parentale, da fruire non solo entro il primo anno di vita, ma anche entro il terzo anno di età del bambino, con un tetto massimo di sei mesi complessivi di durata tra i genitori. Entro il primo anno di vita del bambino il congedo è fruibile a prescindere dal requisito contributivo attualmente previsto. Cancellato il vincolo per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di non poter svolgere attività lavorativa durante la maternità. In caso di malattia superiore ai 60 giorni, può essere richiesta la sospensione del pagamento dei contributi. SR

Approvati esuberi settore bancario

La legge di bilancio del 2017 ha adeguato le risorse finanziarie per il Fondo di solidarietà del settore bancario e credito cooperativo, per consentire ai lavoratori in esubero di accedere all'assegno straordinario di solidarietà del settore per un totale di sette anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile. L'intervento riguarda le aziende coinvolte in piani di ristrutturazione e/o riqualificazione aziendale e amplia fino al 2019 la possibilità di usufruire del Fondo. E' prevista anche la possibilità da parte del datore di lavoro di pagare riscatti o ricongiunzioni utili al perfezionamento del requisito contribu-

tivo per i lavoratori che altrimenti, raggiungerebbero il requisito pensionistico oltre i 7 anni, previo versamento della risorsa finanziaria da parte del datore di lavoro. Viene introdotto anche un contributo statale agli oneri sostenuti dai fondi di solidarietà di settore per le aziende coinvolte in processi di ristrutturazione, fusione o patrimonializzazione. Il concorso di Stato si sostanzia nella riduzione del contributo a carico del datore di lavoro, di un importo pari all'85% dell'importo relativo all'assegno straordinario e relativa contribuzione figurativa, entro il limite di 25mila accessi per gli anni 2017/2019. SR

Pensioni del personale militare

L'Esercito

Nel 2017 il personale appartenente all'esercito potrà andare in pensione utilizzando i requisiti vigenti prima della riforma Fornero. L'età pensionabile deve essere adeguata alla speranza di vita e si continua ad applicare la finestra mobile di almeno di 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti. A queste categorie di lavoratori si applica il sistema di calcolo contributivo con riferimento alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi. La pensione di vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio, variabile in funzione della qualifica e del grado in carica, congiuntamente al requisito contributivo di 20 anni. Per il requisito anagrafico di 60 anni di età per la pensione di vecchiaia, esistono delle eccezioni:

- 61 anni per i generali delle forze armate, di divisione nell'esercito o gradi corrispondenti;
- 62 anni per i generali di brigata della guardia di finanza del ruolo aeronavale;
- 63 anni per i generali delle forze

armate, di corpo d'armata nell'esercito o gradi corrispondenti;

d) 65 anni per alcuni altri generali delle forze armate. Il requisito anagrafico non deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età, risultino soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata, ovvero, 35 anni di contributi. Per



contro, se il dipendente raggiunge il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non ha alla stessa data maturato i requisiti previsti per la pensione anticipata, per l'accesso alla pensione di vecchiaia il requisito anagrafico deve essere adeguato alla speranza di vita. Resta inteso che il collocamento a riposo d'ufficio avviene sempre all'apertura della prima finestra utile per l'accesso alla pensione, una volta raggiunto il limite ordinamentale previsto per la permanenza in servizio. In alternativa alla pensione di vecchiaia, i lavoratori possono ottenere la pensione di anticipata al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica. In ulteriore alternativa, al perfezionamento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, unitamente ad un'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi. Coloro che accedono alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, scontano una finestra mobile leggermente più lunga, pari a 15 mesi contro i 12 previsti per gli altri casi. Lucia Ciccaglione

Le pensioni del Corpo dei Vigili del Fuoco

La riforma Fornero aveva rimandato a un regolamento di armonizzazione del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che avrebbe dovuto contenere norme per adeguare requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione. Il regolamento ad oggi non è stato ancora emanato. Al comparto si continua pertanto ad applicare la norma vigente prima della riforma Fornero. Gli appartenenti ai Corpo dei Vigili del Fuoco sono suddivisi in tre settori, che raggruppano i vari profili professionali:

- settore operativo (il corpo operativo vero e proprio);
- settore aeronavigante (elicotterista e pilota di elicottero);
- settore servizi amministrativi, tecnici e informatici (contabili e amministrativi).

I requisiti per il pensionamento variano anche in base alla qualifica. Per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e il raggiungimento dell'età massima per la permanenza in servizio:

- 65 anni per il dirigente generale;
- 63 anni per il dirigente superiore;
- 60 anni per le qualifiche inferiori.

Se il lavoratore non raggiunge 35 anni di contributi complessivi, il requisito dell'età per la pensione di vecchiaia deve essere adeguato all'aspettativa di vita, che per il periodo 2016/2018 è di sette mesi. Perfezionato il requisito anagrafico e contributivo, prima della liquidazione della pensione il lavoratore deve attendere l'apertura della "finestra

mobile" di 12 mesi. Per ottenere la pensione di anzianità, il lavoratore deve avere almeno 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dell'età anagrafica. A questa si aggiungono 15 mesi di "finestra mobile". In alternativa, il pensionamento di anzianità è possibile con 35 anni di contributi e 57 anni e 7 mesi di età. In quest'ultimo caso la "finestra mobile" si riduce a 12 mesi. In ultima alternativa, la pensione di anzianità può essere richiesta se il lavoratore raggiunge la massima anzianità contributiva: 40 anni entro il 31 dicembre 2011. A questa si aggiunge il requisito dell'età che deve essere pari a 53 anni e 7 mesi. Sono previste delle maggiorazioni contributive di servizio, applicabili al personale del settore aeronavigante e per il servizio di volo. Le maggiorazioni incidono sia sul diritto che sull'importo della pensione se la stessa può essere liquidata con il sistema retributivo, solo sul diritto se deve essere liquidata con il sistema misto ed ai soli fini del raggiungimento della massima anzianità, se liquidata con il sistema contributivo. Le maggiorazioni, applicate nella misura di 1/3, sono applicabili nel limite massimo di 5 anni, tranne per i periodi maturati entro il 1997, per i quali sono riconosciute anche oltre tale limite. Per la pensione di inabilità e di reversibilità si applicano le norme relative alle pensioni della gestione pubblica. Il **Patronato INAC** è a disposizione degli interessati per fornire la consulenza gratuita per la valutazione della migliore opportuno di collocamento in pensione e per l'assistenza e la presentazione della domanda di pensione. SR

Pensione	Età	Contributi	Finestra mobile
Pensione di vecchiaia (con almeno 35 anni di contributi)	Dirigente generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni	20 anni di contributi + 35 anni di contributi	12 MESI
Pensione di vecchiaia (con meno di 35 anni di contributi)	Dirigente generale 65 anni e 7 mesi Dirigente superiore 63 anni e 7 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 7 mesi	20 anni di contributi	12 MESI
Pensione anticipata	57 anni e 7 mesi	35 anni di contributi	12 MESI
	A prescindere da età	40 anni e 7 mesi	15 MESI
	53 anni e 7 mesi (in presenza di 40 anni di contributi entro 31/12/2011)	40 anni di contributi se maturati entro 31/12/2011	12 MESI

Abrogazione del lavoro accessorio

Le istruzioni dell'Inps per il periodo transitorio

Dopo l'abrogazione del lavoro accessorio (voucher o buoni lavoro), l'Inps è intervenuta con una messaggio per disciplinare la fase transitoria. I dubbi sulla procedura da seguire per l'utilizzo dei voucher fino al 31 dicembre di quest'anno, deriva dal fatto che con la norma che li ha abrogati nulla ha detto in merito ai rapporti in essere ed ai buoni già acquistati dai datori di lavoro. I buoni acquistati entro il 17 marzo potranno essere utilizzati non oltre il 31 dicembre. Dal primo giorno del prossimo anno, i datori di lavoro occasionale dovranno adottare altri strumenti. I datori di lavoro che non hanno potuto acquistare i buoni entro il 17 marzo, potranno, per il momento, regolarizzare le prestazioni di lavoro saltuarie facendo ricorso ad altre tipologie di assunzione, come il contratto di la-

voro a chiamata intermittente. La riscossione da parte del prestatore potrà avvenire secondo i termini e le modalità precedenti all'abrogazione: entro 24 mesi dalla data di emissione per i voucher postali, entro 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari. I voucher telematici, il cui acquisto è avvenuto con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, successivamente al 17 marzo 2017, non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Inps, dopo la verifica del regolare pagamento. Poiché sarà necessario predisporre un apposito applicativo informatico, l'Inps ha rimandato ad futuro messaggio le indicazioni per la gestione e l'esecuzione dei rimborsi.

GC



Sanzionabile il rientro a lavoro prima della fine della malattia

Con una recente circolare, l'Inps ha ribadito l'obbligo di rettificare la data di scadenza della prognosi, se indipendentemente da questa, il lavoratore si ritiene guarito ed intende per questo riprendere anticipatamente il lavoro. Le motivazioni che hanno spinto l'Istituto a ribadire questa necessità, sono prettamente di natura organizzativa ed economica: non c'è necessità di visita medica di controllo se il lavoratore è rientrato a lavoro. Vista la riscontrata disattenzione del datore di lavoro e del lavoratore, l'Inps dispone delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non presentano un nuovo certificato medico in caso di rientro anticipato al lavoro. La rettifica della data di fine prognosi deve essere tempestiva, quindi, deve essere inviata all'Istituto prima della



ripresa dell'attività lavorativa. Il certificato deve essere rilasciato dal medico che ha redatto il certificato originario, che avrà cura di inviarlo telematicamente all'Inps.

Per il lavoratore sono previste le stesse sanzioni disposte in caso di assenza ingiustificata nel domicilio indicato per la visita fiscale, riportato nel primo certificato: perdita del diritto all'indennità di malattia per 10 giorni; se non si presenta al controllo il giorno successivo, perdita del 50% dell'indennità fino al termine della malattia; per chi è assente la terza volta, perdita dell'intera indennità. Anche i datori di lavoro potranno essere sanzionati: l'omessa presentazione del certificato rettificativo rappresenta una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

GC

Manovra correttiva dei conti pubblici

Le novità per il Lavoro

Al momento di andare in stampa, il decreto di correzione dei conti pubblici richiesto dall'Unione europea sta per essere convertito in legge ed interviene anche sull'Anticipo Pensionistico in versione "social", Durc e premi di produttività. L'APE social è una disposizione che consente a chi rispetto alcuni requisiti di richiedere la pensione in anticipo rispetto ai requisiti introdotti dalla Riforma Fornero, nel periodo 1° maggio 2017/31 dicembre 2018. L'accompagnamento alla pensione vera e propria avviene con l'erogazione di una somma mensile che a differenza dell'ape "ordinaria", non sarà a carico del pensionando ma della collettività. I lavoratori dipendenti che possono richiederla, devono svolgere in via continuativa al momento della decorrenza, le seguenti attività:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru o di macchinari

- mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

E' considerata attività svolta in via continuativa, quell'attività che nel corso dei 6 anni precedenti il pensionamen-

to, non ha avuto interruzione per un periodo superiore a 12 mesi ed a condizione che sia stata svolta nel 7° anno precedente la decorrenza del provvedimento che accompagnerà il pensionando alla pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda il DURC, il decreto in commento consente di ottenerlo in presenza dei requisiti di regolarità previsti e fino dal momento in cui le imprese presentano od hanno presentato l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate, il DURC sarà annullato. Per i premi di produttività, il decreto stabilisce che se gli accordi sono stati sottoscritti dal 25 aprile ed avviene il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, scatta la riduzione del 20% dell'aliquota contributiva su una quota delle erogazioni non superiori ad € 800, per la quale non è prevista contribuzione aggiuntiva. GC

Ricovero dell'assistito

Illegittimo il licenziamento del dipendente/assistente

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato sproporzionato il licenziamento del dipendente che non ha comunicato al datore di lavoro il ricovero del soggetto assistito, portatore di handicap grave, nel periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito, anche se il Contratto di lavoro prevede questa facoltà. Per poter usufruire del congedo straordinario, è necessario che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si deve intendere quello per cui, le 24 ore giornaliere sono assistite da ospedali o


strutture similari, che comunque assicurano assistenza sanitaria continuativa. In questa ipotesi, la possibilità di fruire del congedo retribuito si riducono sensibilmente. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha definito il licenziamento inflitto al dipendente che non aveva comunicato il ricovero a tempo pieno della madre in una struttura specializzata, sproporzionato rispetto ai fatti. Nel caso in questione, il Contratto di lavoro prevede una sanzione conservativa del posto di lavoro, quindi non espulsiva. GC

Unioni civili

Assegni familiari e non solo al "nucleo civile"

L'Inps interviene per disciplinare, al momento solo per le pensioni di reversibilità, per gli assegni familiari e per il congedo matrimoniale, gli effetti della recente legge che ha equiparato al matrimonio, l'unione civile. Qualora un solo componente del nucleo familiare nato con l'unione civile risulta essere lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata. In presenza di figli nati prima dell'unione, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori ha la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. Se si tratta di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile garantisce il diritto all'assegno al nucleo familiare ed all'assegno familiare anche per i figli dell'altra parte. Se i figli sono nati successivamente, l'assegno potrà essere erogato dall'Inps se il minore è stato inserito all'interno dell'unione civile con provvedimento del giudice. Così come avviene in caso di scioglimento dei vincoli di matrimonio, anche per l'unione civile il diritto alle prestazioni familiari è regolato conformemente a quanto previsto dal codice civile. Per la determinazione del reddito comples-

sivo finalizzato all'erogazione dell'assegno al nucleo familiare, viene mutuato quanto stabilito per i nuclei familiari dei conviventi di fatto che hanno stipulato il contratto di convivenza. Da quest'ultimo deve emergere con chiarezza l'entità dell'apporto economico di entrambi i componenti alla vita in comune. Ai componenti le unioni civili spetta anche l'assegno per congedo matrimoniale: 8 giorni di congedo da fruire entro i 30 giorni successivi la data dell'evento. Per il riconoscimento delle prestazioni è necessario inoltrare l'apposita richiesta all'Inps. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare lo stato di "coniuge unito civilmente" o "convivente di fatto". GC



Tir ai fondi pensione

Flessibilità e rendita anticipata ai disoccupati

Se il disegno di legge approvato al momento solo dal Senato diventerà legge, i lavoratori dipendenti avranno una maggiore autonomia gestionale del Trattamento di Fine Rapporto: destinarlo anche solo parzialmente al Fondo pensione aziendale/

settoriale, od al Fondo Inps. L'eventuale parte restante parte potrà essere accantonata presso il datore di lavoro ed essere percepita al termine dell'attività lavorativa. In assenza di specifiche indicazioni contrattuali circa la quota destinata alla

previdenza complementare, questa sarà nella misura del 100% di quanto maturato nell'anno. Nel caso in cui il lavoratore si trovi in uno stato di disoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi, il Fondo deve anticipare il trattamento (possibilità

attualmente prevista dopo 48 mesi di disoccupazione). Condizione obbligatoria per richiedere l'anticipo è che l'aderente risulti a non più di 5 anni dal pensionamento, con la possibilità di elevarli a 10 in base alle diverse gestioni previdenziali. GC



POCO PIÙ DI 515 EURO AL MESE PER L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Siamo precisi: visto che al momento circolano ancora i centesimi, l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento per il 2017 è di € 515,43! A tanto ammonta la prestazione assistenziale erogata agli invalidi civili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Vestirsi, nutrirsi, prendersi cura di se, spostarsi e svolgere le faccende di casa, recarsi a lavoro, orientarsi nel tempo e nello spazio, leggere, scrivere, essere in grado di prestare soccorso e di chiedere aiuto, guidare un veicolo... poco più di € 515 per tutto questo! Per ottenere la prestazione è necessario essere cittadini italiani o dell'Unione europea, purché residenti in Italia. È riconosciuta anche agli extracomunitari se residenti ed in possesso del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo. L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità, non è reversibile, non viene tassata (e ci mancherebbe pure!). Spetta al soggetto riconosciuto invalido a prescindere dalle sue condizioni economiche. Per ottenere l'assegno è necessario recarsi dal proprio medico di famiglia che invia telematicamente il certificato all'Inps e rivolgersi al Patronato INAC per la trasmissione

allo stesso Istituto della specifica domanda. Solo dopo questi due adempimenti una Commissione della Asl accerta la sussistenza dei requisiti sanitari e predisponde il conseguente verbale. Il pagamento della prestazione avviene dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda all'Inps. L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con analoghi trattamenti concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È invece compatibile con altri trattamenti di invalidità civile, con l'indennità per la cecità e il sordomutismo, con le pensioni dirette e di reversibilità, con il reddito da lavoro. Il pagamento viene sospeso in caso di ricovero gratuito (ospedali e cliniche convenzionate con il SSN), mentre continua in caso di day hospital oppure di ricovero quando il contributo pubblico copre solo una parte della retta. Ottenuta l'indennità, gli interessati devono produrre annualmente, in genere entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità (ICRIC), attestante l'eventuale ricovero in casa di cura e se le spese della degenza sono interamente a carico dello Stato.

Tatiana Sanrocchi

Stop al reddito della prima casa per l'invalidità civile

Da quest'anno è più facile ottenere le prestazioni per invalidità civile legate al reddito: il reddito della casa di abitazione non deve essere più conteggiata.

Il reddito della casa di abitazione non incide più anche per ottenere la maggiorazione sociale di € 10,33 al mese spettante agli invalidi con meno di 65 anni di età ed un reddito individuale inferiore a € 5.959 e coniugale inferiore a € 12.483. A tal fine l'Inps sta predisponendo d'ufficio il pagamento degli arretrati ai soggetti interessati con decorrenza dal primo gennaio 2017.

Nei casi in cui l'Istituto aveva comunicato un debito per il periodo successivo alla predetta data, verrà disposto l'annullamento d'ufficio della pretesa. **Tatiana Sanrocchi**

Lavoratori non vedenti

Benefici pensionistici più ampi

Da quest'anno benefici pensionistici più ampi per i lavoratori non vedenti, che possono godere di un incremento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto. Il coefficiente di trasformazione è un valore legato all'età anagrafica, utilizzato per il calcolo della pensione contributiva: più alta è l'età, maggiore è il coefficiente di calcolo. Destinatari della norma sono i dipendenti, pubblici e privati, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi. Prima della legge di Riforma delle pensioni, questi lavoratori avevano maggiorata l'anzianità di servizio di 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto, arrivando di conseguenza prima al pensionamento e ottenendo un beneficio sull'importo stesso della pensione. Con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, gran parte del beneficio sull'importo dell'assegno pensionistico andava perso, dato che il sistema di calcolo prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati dal lavoratore e la maggiorazione è un'operazione "figurativa". Con le nuove disposizioni, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile. Da ciò deriva, ad esempio, che un lavoratore non vedente che va in pensione a 60 anni dopo aver svolto 12 anni di lavoro effettivo in concomitanza con la cecità, può beneficiare di un coefficiente di trasformazione per la determinazione dell'importo della pensione maggiorato di 4 anni, calcolato su un'età di 64 anni invece di 60. Il beneficio in commento è subordinato alla presentazione di un'apposita domanda da parte degli interessati o dei loro superstiti e trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità successivi al 1° gennaio 2017. Il Patronato INAC è disponibile per fornire gratuitamente l'assistenza necessaria agli interessati. **Tatiana Sanrocchi**

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla persona

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARILETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804